



AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 e ss.mm.ii.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N° 49/22 del 29/09/2022

Oggetto: RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (RPD) / DATA PROTECTION OFFICER (DPO), AI SENSI DELL'ART. 37 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679: DETERMINAZIONI

Servizio proponente: 30.6 PRIVACY GESTIONE ATTI E SUPPORTO RPCT

Presidente: Marco Del Medico

Segretario: Enrico Carpitelli

Presenti: Mauro Bellandi, Alessandra Gemmiti, Francesco Giordano, irene Micali, Francesco Romizi

Assenti: Miriana Bilello, Francesco Miglietta, Sara Sayad Nik

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Vista la Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 "*Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro*", come modificata dalla Legge Regionale 19 maggio 2008, n. 26 e in particolare l'articolo 10 della L.R. n. 32/2002, come modificato dall'articolo 2 della L.R. n. 26/2008, che prevede l'istituzione, a far data dal 1° luglio 2008, dell'Azienda Regionale per il diritto allo studio universitario;
- Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 47/R recante "*Regolamento di esecuzione della L.R. 26 luglio 2002, n. 32*" e ss.mm.ii.;
- Vista la Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 244 del 4 marzo 2019, con la quale si approva il Regolamento organizzativo dell'Azienda;
- Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda n. 10/19 del 29 marzo 2019 con la quale si prende atto della Delibera di cui sopra, procedendo all'adozione definitiva del Regolamento organizzativo;
- Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 149, del 10 giugno 2021 con cui viene nominato il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario;
- Visto il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito "Regolamento") relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati) in vigore dal 24 maggio 2016 e applicabile a partire dal 25 maggio 2018 che introduce la figura del Responsabile dei dati personali (RPD) / Data Protection Officer (DPO) (artt. 37-39);
- Visto che l'art. 37 par.1 lett a) del Regolamento prevede l'obbligo per il titolare del trattamento di nominare il RPD "*quando il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali*";
- Richiamato l'art. 39, par. 1, del Regolamento il quale individua quali compiti e funzioni primarie del RPD le seguenti attività:
 - a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal Regolamento, nonché da altre disposizioni nazionali o dell'Unione Europea relative alla protezione dei dati;
 - b) sorvegliare l'osservanza del Regolamento di altre disposizioni nazionali o dell'Unione Europea relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
 - c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35 del Regolamento;
 - d) cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;
 - e) fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36 del Regolamento, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione;

- Considerato che le richiamate disposizioni prevedono che il RPD possa essere un dipendente del titolare del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi (art. 37, paragrafo 6 del Regolamento) e deve essere individuato *“in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all’articolo 39”* (art. 37, paragrafo 5 del Regolamento) e *“il livello necessario di conoscenza specialistica dovrebbe essere determinato in base ai trattamenti di dati effettuati e alla protezione richiesta per i dati personali trattati dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento”*;
- Vista la Deliberazione n. 24/18 del 27 aprile 2018 recante *“NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (RPD) / DATA PROTECTION OFFICER (DPO), AI SENSI DELL’ART. 37 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679”* con la quale veniva nominato quale DPO il Dott. Giancarlo Galardi, Dirigente in servizio presso la Regione Toscana;
- Preso atto che l’incarico al Dott. Galardi è terminato il 2 aprile 2019 (ovvero un anno dalla data della Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 325 del 3 aprile 2018 recante *“Nomina del Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD) Data Protection Officer (DPO), ai sensi dell’art. 37 del regolamento (UE) 2016/679”*);
- Vista la Deliberazione n. 11/19 del 29 marzo 2019 con la quale è stato designato temporaneamente quale DPO il Dott. Marco Aleksy Commisso, Coordinatore del Servizio Sviluppo Progetti, Protocollo e Amministrazione Digitale, nelle more della valutazione di cui al punto 4) del dispositivo di predetta delibera;
- Vista la Deliberazione n. 25/20 del 10 aprile 2020 con la quale è stato nominato quale *“Responsabile della protezione dei dati personali (DPO)”* dell’Azienda lo Studio Quirico S.r.l. con sede legale in Briga Novarese (NO) Via Divisione Garibaldi n.2;
- Richiamata la Determinazione n. 112/22 del 25/02/2022 con la quale è stato autorizzato l’espletamento della procedura di cui all’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n.50/2016, per l’affidamento del *“Servizio biennale prestazione di servizi inerenti la funzione di DPO – Responsabile della Protezione Dati”*;
- Preso atto che con Determinazione n. 482/22 del 05/08/2022, la procedura di cui sopra si è conclusa con l’aggiudicazione del servizio alla Società Findata s.r.l.s. con sede legale in Viale Margherite P.co Europa n. 39 Pollena Trocchia (NA) P.I./C.F. 08963651214;
- Preso atto altresì della comunicazione al Garante per la tutela dei dati personali trasmessa in data 5 settembre 2022;

A voti unanimi

DELIBERA

1. Di prendere atto che a seguito della procedura di gara in premessa il *“Responsabile della protezione dei dati personali (DPO)”* dell’Azienda, a decorrere dal 5 settembre 2022 scorso, è la Società Findata s.r.l.s. con sede legale in Viale Margherite P.co Europa n. 39 Pollena Trocchia (NA) P.I./C.F. 08963651214, giusta comunicazione al Garante per la tutela dei dati personali trasmessa nello stesso giorno;
2. Di trasmettere a Findata s.r.l.s. lo schema di nomina del DPO aziendale che, in numero di 2 (pagine) pagine, costituisce parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione (Allegato A);

3. Di autorizzare il Presidente del CdA, in qualità di Titolare del Trattamento Dati, di procedere alla sottoscrizione dell'atto di nomina;
4. Di assicurare la pubblicità integrale dell'atto mediante affissione all'Albo online dell'Azienda.

IL SEGRETARIO
Enrico Carpitelli

Firmato digitalmente*

IL PRESIDENTE
Marco Del Medico

Firmato digitalmente*